**Costituzione federale della Confederazione Svizzera**

del 18 aprile 1999 (Stato 3  marzo 2013)

**Preambolo**

In nome di Dio Onnipotente,

*Il Popolo svizzero e i Cantoni,*

Consci della loro responsabilità di fronte al creato,

Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo,

Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci,

Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future,

Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri,

*si sono dati la presente Costituzione*1*:*

1 Accettata nella [votazione popolare del 18 apr. 1999](http://www.admin.ch/ch/i/pore/va/19990418/index.html) (DF del 18 dic. 1998, DCF dell'11 ago. 1999 - [RU **1999** 2556](http://www.admin.ch/ch/i/as/1999/2556.pdf); FF **1997** I 1, **1999** 151 4968).

[**Art. 15 Libertà di credo e di coscienza**](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a15)

1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.

4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

[**Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione**](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a16)

1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.

3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.

[**Art. 17 Libertà dei media**](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a17)

1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.

2 La censura è vietata.

3 Il segreto redazionale è garantito.

[**Art. 22 Libertà di riunione**](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a22)

1 La libertà di riunione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.

[**Art. 23 Libertà d'associazione**](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a23)

1 La libertà d'associazione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.

3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte.

[**Art. 72 Chiesa e Stato**](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a72)

1 Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.

2 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.

3 L'edificazione di minareti è vietata.1

1 Accettato nella [votazione popolare del 29 nov. 2009](http://www.admin.ch/ch/i/pore/va/20091129/index.html) , in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del 12 giu. 2009, DCF del 5 mag. 2010 - [RU **2010** 2161](http://www.admin.ch/ch/i/as/2010/2161.pdf); [FF **2008** 6017](http://www.admin.ch/ch/i/ff/2008/6017.pdf) 6659, **2009** 3763, **2010** 2991).

[**Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano**](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a119)

1 L'essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:

a.

tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;

b.

il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo;

c.

le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;

d.

la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;

e.

non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;

f.

il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;

g.

ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.